



COMUNE DI FOLIGNO



PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA
IN VARIANTE AL PRG'97

PARCO ARCHEOLOGICO
CIMITERO CENTRALE
QUARTIERE FLAMINIO (INA-CASA)

ELABORATO INTEGRATO A SEGUITO CONTRODEDUZIONI 1 e 2

ALLEGATO "1b" ALLA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
Riepilogo delle modifiche introdotte con gli esiti delle controdeduzioni 1 e 2

GRUPPO DI LAVORO INTERAREA:

COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: dott. arch. Luciano PIERMARINI (fino al 31/07/2016)

COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: dott. pianificatore territoriale Vincent OTTAVIANI (dal 01/08/2016)

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE DEL PIANO: dott.ssa arch. Anna CONTI (dal 01/08/2016)

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO: dott. agr. Gianluca MASSEI, dott.ssa geol. Mariella MARIANI, geom. Luca PIERSANTI,
geom. Gaetano MEDORINI, geom. Enrico VOLPI, geom. Andrea BROCCOLO,
per. ind. Pier Giorgio METELLI, Sig.ra Franca MESA

AREA LAVORI PUBBLICI: arch. Roberto SILVESTRI, arch. Olga PINCA, ing. Francesco Maria CASTELLANI,
geom. Sabrina MONSIGNORI, geom. Mauro TONI, per. ind. Claudio OTTAVIANI

DATA: Giugno 2018

ALLEGATO 1b ALLA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Aggiornamento introdotto a febbraio 2018 riepilogativo delle modifiche introdotte con gli esiti delle:

CONTRODEDUZIONI 1 relative:

- **A** - alle osservazioni presentate nell'ambito della partecipazione agli interessati all' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (d.p.r. 327/2011, art. 11 e l.r. 1/2015, art. 221, comma2).
- **B** - alle osservazioni e repliche (articolo 56, comma 13 della l.r. 1/2015).

CONTRODEDUZIONI 2 relative alle prescrizioni impartite dalla Regione dell'Umbria con determinazione dirigenziale n. 5502, del 06/06/2017, adottata dal servizio "Valutazioni Ambientali, Sviluppo e sostenibilità ambientale".

PREMESSE

Il piano attuativo di iniziativa pubblica, in variante al PRG'97, relativo a: parco archeologico, cimitero centrale e quartiere Flaminio-INA Casa è stato adottato in via preliminare con D.C.C. n. 16 del 09/04/2014.

Con deliberazione n. 377 del 28/09/2016 la Giunta Comunale ha preso atto degli elaborati costitutivi del piano, aggiornati con le modifiche determinate dalle condizioni e prescrizioni, contenute nei pareri necessari per l'approvazione e riepilogati nell'allegato alla relazione tecnico descrittiva.

Nel corso del procedimento di adozione:

- il "Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica" della "ASL Umbria 2" ha espresso parere favorevole generale alle previsioni del piano, acquisito ai sensi dell'ex art. 38 R.D. 1265/1934 e ss.mm.ii., con nota protocollo numero 84530 del 25/06/2015 e successivo chiarimento, trasmesso per le vie brevi, con e – mail del 22 marzo 2016.
- Sono stati acquisiti i pareri di cui all'articolo 28, commi 10 e 11 della l.r. 1/2015.

Secondo le previsioni delle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di esproprio per pubblica utilità è stato comunicato l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle proprietà private interessate dalla realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano (vedi elaborato "E" e relativo allegato "3").

Pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 327 /2001, articolo 11, comma 1, lettera a e della l.r. 1/2015, articoli 221, comma 2 e 224, comma 6, tale avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato:

- sul B.U.R regionale n. 49 del 29/11/2016;
- all'Albo Pretorio elettronico dal 29/11/2016 al 29/12/2016;
- sull'edizione nazionale e locale de "Il Messaggero", in data 30 novembre 2016;
- sul sito Internet del Comune di Foligno.

Il termine per presentare le osservazioni scadeva il 29/12/2016. Sono pervenute nei termini 9 osservazioni, depositate agli atti d'ufficio

Ai sensi degli articoli 32 (commi 10 e 3) e 56 (commi 7 e 10) della l.r. 1/2015 il deposito, in libera visione presso l'Area Governo del Territorio, di questo piano attuativo in variante al PRG '97, è stato reso noto con un avviso pubblicato:

- all'Albo Pretorio elettronico del Comune di Foligno dal 17/01/2017 al 13/02/2017;
- sul BUR n. 03 del 17/01/2017;
- sul sito Internet dell'Ente.

Sono pervenute, nel tempo utile dal 02/02/2017 al 16/02/2017 venti osservazioni. Sono inoltre pervenute, nel tempo utile dal 17/02/2017 al 27/02/2017, due repliche.

Nell'elaborato "*Controdeduzioni 1*" sono state valutate e controdedotte sia le osservazioni relative al piano particellare d'esproprio, sia quelle presentate durante il procedimento di pubblicazione del piano.

Il piano è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS. La Regione dell'Umbria (Direzione regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni culturali e Spettacolo – Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale) con provvedimento dirigenziale n. 5502 del 06/06/2017 ha determinato la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il piano attuativo in argomento ed ha impartito contestualmente alcune prescrizioni a cui l'ufficio ha controdedotto nell'elaborato "*Controdeduzioni 2*". Si riportano di seguito, in forma sintetica, le modifiche al piano introdotte con i citati elaborati: "*Controdeduzioni 1 e 2*".

Durante l'iter procedurale di adozione definitiva del piano in argomento è stata emessa la sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018 (23 gennaio – 5 aprile 2018, pubblicata in G. U. 1ª Serie Speciale n. 15 dell'11 aprile 2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della l.r. 1/2015:

- (punto 1 della sentenza) "*artt. 28, comma 10, e 56, comma 3...nella parte in cui*

stabiliscono che sono i Comuni, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche.”;

- (punto 4 della sentenza) art. 155 relativo al mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici poiché ritenuto in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 23 ter del DPR 380/2001

L'illegittimità costituzionale di cui al punto 1 è motivata dal contrasto con i principi fondamentali in materia di «*governo del territorio*» e di «*protezione civile*», contenuti nell'art. 89 del d. lgs. n. 380 del 2001, dove si stabilisce che il parere sugli strumenti urbanistici generali dei comuni siti in zone sismiche o in abitati da consolidare deve essere richiesto *“al competente ufficio tecnico regionale ... prima della delibera di adozione ... ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.”*

Relativamente al piano in argomento il servizio Ambiente aveva espresso in data 24/06/2016 parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni di piano con le condizioni geomorfologiche del territorio, nonché in materia idraulica ed idrogeologica, ai sensi del testo all'ora vigente degli articoli 56, c. 3 e 28, c. 10 della l.r. 1/2015.

Pertanto, considerati gli effetti della citata sentenza 68/2018 è stato richiesto, con PEC, prot. num. 27885 del 24/04/2018, all'ufficio competente della Regione dell'Umbria *“Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche”*, di confermare il parere espresso dal Comune di Foligno in data 24 giugno 2016 o in alternativa di renderlo.

La Regione con PEC prot. num. 35515 del 28/05/2018, ha espresso *“parere favorevole, ai sensi dell'articolo 89 del DPR 380/01, in merito alla compatibilità della variante in oggetto con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio interessato dalla variante”*.

Tale parere regionale conferma e quindi sostanzialmente convalida quello già espresso in precedenza dall'ufficio Ambiente del Comune di Foligno per gli aspetti relativi alle condizioni *geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio, considerata anche l'iniziativa pubblica del piano attuativo e quindi la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico di cui al c. 2 dell'art. 21-nonies della l. 241/1990; conseguentemente non si ritiene opportuno procedere alla riedizione degli adempimenti fino ad ora espletati e finalizzati al proseguimento dell'iter istruttorio del piano stesso, in osservanza anche dei principi di cui all'art. 2, c. 6 della l.r. 1/2015 e ss.mm.ii.*

In materia idraulica rimane valido il parere favorevole espresso dal servizio Ambiente del Comune di Foligno in data 24/06/2016.

Per quanto riguarda invece l'illegittimità costituzionale dell'articolo 155 della l.r. 1/2015 nelle motivazioni della citata sentenza 68/2018 viene evidenziato che mentre nel DPR 380/2001, art. 23-ter *“il legislatore statale individua cinque categorie funzionali e stabilisce che il passaggio dall'una all'altra costituisce mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, il legislatore regionale umbro ne individua solo tre, che risultano dall'accorpamento di alcune di quelle individuate dal legislatore statale (sono accorpate nella medesima categoria funzionale dei «servizi» tutte le attività «a carattere socio-sanitario, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi o produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione dei cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali»): art. 7, comma 1, lettera l).* Ciò comporta l'esclusione della «*rilevanza urbanistica*» dei mutamenti di destinazione d'uso interni alle categorie funzionali accorpate e, quindi, della loro

assoggettabilità a titoli abilitativi, in contrasto con la normativa statale di principio...”

L'illegittimità costituzionale dell'articolo 155 ha determinato l'impossibilità di accogliere la richiesta formulata al punto 2 dell'osservazione n. 15b, relativa all'accorpamento nella categoria *“attività di servizi”* delle destinazioni d'uso commerciale e direzionale, come meglio specificato nell'elaborato *“Controdeduzioni 1”*.

Modifiche introdotte al piano con le CONTRODEDUZIONI 1, relative:

- **A - alle osservazioni presentate nell'ambito della partecipazione agli interessati all' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (d.p.r. 327/2011, art. 11 e l.r. 1/2015, art. 221, comma2).**
- **B - alle osservazioni e repliche (articolo 56, comma 13 della l.r. 1/2015).**

Controdeduzioni alle osservazioni 1a (all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio) e 1b (al piano attuativo)¹ – Esito conclusivo.

E' stato proposto di accogliere le osservazioni n.ri 1a e 1b che comportano le seguenti modifiche cartografiche:

- eliminare le previsioni di attuazione dei due campi da tennis e del nuovo campo da rugby;
- ridefinire il perimetro del comparto 9, escludendo le particelle 63, 64 e 577 del foglio 159 ;
- di conseguenza modificare il perimetro del comparto 13 e confermare la classificazione "EP/APP – Agricolo periurbano di pregio", prevista dal PRG '97, per le suddette particelle 63, 64 e 577 del foglio 159 (C.T.);
- sempre di conseguenza aggiornare gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio;
- prevedere un ampliamento del "campo in erba" esistente con il fine di poter ospitare partite di Rugby di serie A e B;
- prevedere un'area polivalente per attrezzature sportive da realizzare all'aperto;
- modificare di conseguenza la proposta di ampliamento delle attrezzature di servizio, la viabilità interna, gli spazi per i parcheggi e per il verde pubblico;
- prevedere una struttura per il ristoro durante le pause tra i vari tempi di gioco del rugby.

Controdeduzioni all'osservazione 2a (all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio) – Esito conclusivo.

E' stato proposto di accogliere l'osservazione n.ro 2a che comporta le seguenti modifiche cartografiche. L'area identificata al C.T. del Comune di Foligno con la particella n. 1904 del foglio 176 cambia la sua classificazione da "V/PARCH" a "V/P". Di conseguenza occorre:

- ridefinire il perimetro del comparto 5 escludendo la particella n. 1904 del foglio 176 (C.T);
- introdurre di conseguenza un nuovo comparto n. ro 83;
- gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio.

Controdeduzioni all'osservazione 2b (al piano attuativo) – Esito conclusivo.

E' stato proposto di accogliere l'osservazione n.ro 2b che comporta alcune modifiche cartografiche e normative.

Modifiche cartografiche

1) Cambiare il perimetro del comparto 50 che comprenderà:

- le particelle catastali n.ri: 129, 176, 2141, 680, 681, 622, 714, 2091 del foglio 176 (C.T.)
- le particelle n. ri 627 e 629 del foglio 177 (C.T.).

2) Di conseguenza ridefinire i perimetri:

- del comparto 51 con l'esclusione delle particelle n.ri 622, 714 e 2091 del foglio 176 (C.T.) che vengono comprese nel comparto 50 e cambiano la loro classificazione da "V/AS – verde attrezzato per lo sport" a "V/P"
- del comparto 78 con l'esclusione delle particelle di proprietà 129, 680, 681, 2141/parte.

3) Modificare la classificazione dell'area, costituita dalle particelle n.ri 176 e 2141/parte del foglio 176 - C.T., da "EP/APP" a "V/P".

Modifiche normative:

¹ La doppia numerazione contrassegnata con due lettere a e b è relativa ad una stessa osservazione presentata due volte, in forma identica, sia in fase di pubblicazione ai fini espropriativi, sia in fase di pubblicazione per consentire la partecipazione al piano.

Aggiungere il seguente comma 3 all'articolo 8 delle NTA:

“ 2.3. In tutta la superficie del comparto 50 è consentita la realizzazione della S.u.c. prevista dal PRG '97, per l'area edificabile compresa nel comparto stesso”.

Controdeduzioni alle osservazioni 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a (all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio) e 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b (al piano attuativo) – Esito conclusivo.

Le osservazioni sono state raggruppate poiché con contenuti analoghi e presentate in forma identica sia durante il procedimento di pubblicazione ai fini espropriativi sia durante la pubblicazione per consentire la partecipazione al piano.

E' stato proposto di accogliere le osservazioni dalla 3a/b alla 9a/b. L'accoglimento comporta le seguenti modifiche cartografiche:

- modificare la classificazione di tali aree da V/VQ a “V/P - verde pertinenziale privato”.
- aggiornare di conseguenza gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio
- una modifica del perimetro del comparto 20;

Controdeduzioni alle osservazioni 10b e 11b (al piano attuativo) – Esito conclusivo.

E' stato proposto di accogliere parzialmente le due osservazioni con contenuti simili, presentate dagli stessi soggetti, introducendo le seguenti modifiche cartografiche:

- aggiornare il perimetro delle particelle catastali 1021 e 1027 del foglio 177 (CT) (in tutti gli elaborati di piano dove sono inseriti i confini catastali);
- eliminare l'evidenziazione della fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro cimiteriale (allegato 2, tavole 2, 3 e 11);
- mantenere e/o evidenziare il limite inderogabile di 50 metri dal confine del camposanto (allegato 2, tavole 2, 3 e 11).

Controdeduzioni all'osservazione 12b (al piano attuativo) – Esito conclusivo.

E' stato proposto di accogliere l'osservazione prevedendo le seguenti modifiche cartografiche:

- esclusione delle particelle oggetto di osservazione dal comparto n. 5 e loro inserimento nel comparto n. ro 20;
- aggiornare di conseguenza gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio;
- spostamento della struttura di accoglienza al parco con la conseguente modifica delle tavole 5 e 12;
- modifica della classificazione delle aree oggetto di osservazione da “V/PARCH” a “V/P”.

Controdeduzioni all'osservazione 13b (al piano attuativo) – Esito conclusivo.

E' stato proposto di accogliere parzialmente l'osservazione prevedendo le seguenti modifiche cartografiche:

- ridurre la superficie destinata a parco archeologico della particella 573 del foglio 159 (C.T.), ad una fascia lungo via Sante Costantini di profondità pari al reperto romano “domus”;
- per analoghe condizioni ed omogeneità di trattamento si escludono dal perimetro del parco anche la particella 1902 e parte della particella n. 1901 del foglio 176 (C.T.), di proprietà dei Signori Moscatelli e Cirolnelli;
- le particelle escluse, in tutto o in parte, dal parco archeologico saranno perimetrare con un nuovo comparto n.ro 84 ed assumeranno la classificazione “V/P – verde pertinenziale privato”;
- aggiornare di conseguenza gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio;
- evidenziare il mantenimento della siepe arborea lungo via G.B. Vitelli al posto di quella di nuova piantumazione.

Controdeduzioni all'osservazione 14b (al piano attuativo) – Esito conclusivo.

Si propone di accogliere l'osservazione ricevuta prevedendo:

- a) le seguenti modifiche cartografiche:
 - esclusione della particella in esame dal comparto 20 e suo inserimento in un nuovo comparto n. ro 85;
 - modifica della classificazione da "V/VQ" a "UC/MpsRM – tessuto a mantenimento residenziale, pubblica o sociale, a media densità" di nuova introduzione rispetto alle classificazioni stabilite dal PRG '97;
- b) la seguente modifica normativa che prevede l'inserimento del comma 4 nell'art. 8 delle N.T.A del piano:
 - 8.4 *"Nell'area classificata " UC/MpsRM" del comparto 85 è consentita la realizzazione di edilizia residenziale pubblica o sociale, unicamente nelle forme convenzionata ad iniziativa privata e/o agevolata. All'area si assegna un indice Uf pari a 0,35 mq/mq"*.
- c) l'aggiornamento conseguente degli elaborati relativi al piano particellare di esproprio.

Controdeduzioni all'osservazione 15b (al piano attuativo) – Esito conclusivo.

E' stato proposto di accogliere parzialmente l'osservazione che comporta le modifiche di seguito elencate. L'esito conclusivo è formulato per punti come l'osservazione.

- 1) E' stato proposto di accogliere parzialmente l'osservazione relativa al punto 1 che comporta l'inserimento tra gli elaborati di piano dello schema tipo di convenzione urbanistica e le seguenti modifiche normative:

1a):

- Co. 1, art. 15 delle NTA:

"15.1 L'attuazione del comparto n. 46 è consentita nel rispetto della norme previste nella presente sezione, che ne costituiscono la disciplina attuativa rispetto alle previsioni urbanistiche del PRG'97. L'attuazione degli interventi previsti in questo comparto è subordinata alla stipula preliminare di una convenzione, da sottoscrivere entro 2 anni dall'efficacia del piano, ed è soggetta ai titoli abilitativi di cui al Capo III, Titolo V della l.r. 1/2015."

- Co. 2, art. 15 delle NTA:

"15.2 L'edificazione all'interno del comparto, con i relativi parametri urbanistici, risulta disciplinata dalla tavola 2 "Variante urbanistica", dalla tavola 15 "Sistemazione superficiale", dalla tavola 16 "Individuazione UMI" e dalla tavola 17 "Livelli entro e fuori terra – destinazioni d'uso", oltreché dalle presenti NTA del piano attuativo."

1b):

- Co. 1, art. 16 delle NTA:

"16.1 Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti attuatori si dovrà procedere alla stipula di una convenzione, che disciplinerà le modalità esecutive. La convenzione individua, a carico dei soggetti attuatori, le categorie di opere di urbanizzazione primaria che devono essere eseguite, i tempi e le modalità di esecuzione, le garanzie per l'adempimento degli oneri relativi, le sanzioni a carico degli inadempimenti e le modalità di cessione gratuita del Comune. Per la formalizzazione degli impegni di cui al presente articolo si farà riferimento allo schema tipo di convenzione urbanistica inserito tra la documentazione del Piano Attuativo."

- 2) E' stato proposto di accogliere parzialmente l'osservazione relativa al punto 2 che comporta le seguenti modifiche:

2a) Modifiche cartografiche e normative

- Nel foglio normativo della tavola 2, relativa all'Ambito 2b "Il treno" si introducono le seguenti modifiche:

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA					
CATEGORIE FUNZIONALI (art.23ter, d.P.R. 380/2001)		minimo		massimo	
a) RESIDENZIALE	Privata	20	% S.U.C.		% S.U.C.
	Pubblica	10	% S.U.C.	15	% S.U.C.
b) PRODUTTIVA E DIREZIONALE	Produttiva	0	% S.U.C.	0	% S.U.C.
	Direzionale	9	% S.U.C.		% S.U.C.
c) COMMERCIALE	Commercio	12	% S.U.C.		% S.U.C.
	Pubblico Esercizio	12	% S.U.C.		% S.U.C.
	Artigianato di Servizio	2	% S.U.C.		% S.U.C.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Per le dotazioni territoriali e funzionali e le distanze si rimanda a quanto in proposito stabilito dal r.r. 2/2015
Hmax = 20.00 mt

- Nella tavola 17 le categorie funzionali individuate nelle UMI, ai vari livelli, sono ricondotte a quelle descritte nel foglio normativo della tavola 2 di cui al punto immediatamente precedente.

2b) Modifiche normative

- Co. 4, art. 15 delle NTA:

“15.4 Le destinazioni d’uso ammesse sono: residenziale, direzionale, commerciale, pubblico esercizio, artigianato di servizio, nel rispetto delle quantità previste nella tavola 17 del piano attuativo. Per artigianato di servizio s’intende un’attività di tipo artigianale non produttiva, ma assimilabile per analogia ad una attività commerciale (a titolo esemplificativo non esaustivo: lavanderia, stireria, barbiere, parrucchiera, etc.). La percentuale di “edilizia residenziale pubblica” si intende soddisfatta anche con interventi convenzionati non fruanti di contributo pubblico. Qualora in fase di attuazione del piano dovessero determinarsi delle carenze per le dotazioni territoriali e funzionali, tali carenze dovranno essere eventualmente monetizzate.”

- 3) E' stato proposto di accogliere l'osservazione di cui ai punti 3a e 3b evidenziando che la modifica richiesta al punto 3a è già assolta con le conclusioni di cui al punto 2a. Relativamente invece al punto 3b è stata proposta la seguente modifica normativa:

- 3b) Co. 5, art. 15 delle NTA:

“15.5 Lo svolgimento dell’attività commerciale è subordinato al rispetto della normativa di settore in quanto la previsione urbanistica non precostituisce titolo per l’esercizio della o delle attività commerciali.”

4) E' stato proposto di accogliere parzialmente l'osservazione relativa al punto 4. L'accoglimento parziale comporta le seguenti modifiche:

4a) :

- La modifica del Co. 3, art. 16 delle NTA:

“16.3 Le opere di urbanizzazione primarie dovranno essere eseguite in conformità al progetto esecutivo, che dettaglierà in ogni loro parte le indicazioni sommarie previste negli elaborati del piano attuativo; il progetto delle opere di urbanizzazione definirà anche il dimensionamento delle sedi viarie, dei marciapiedi e delle curve di raccordo, anche in funzione del possibile regime privatistico cui potrebbero essere assoggettate, e la loro realizzazione da parte dei soggetti attuatori avverrà sotto la sorveglianza degli uffici tecnici comunali allo scopo individuati. Il regime cui saranno sottoposte le aree e le opere di urbanizzazione sarà definito con la convenzione di cui al co. 1 dell'art. 15 ovvero prima del rilascio del relativo titolo edilizio.”

- l'inserimento del c. 4bis nell'art. 16 delle NTA:

“16.4bis L'attuazione dei parcheggi e delle sistemazioni superficiali previsti nei comparti 45 e 46 è subordinata alla elaborazione di un progetto unitario, a cure e spese del soggetto attuatore del comparto 46. Fatta salva la possibilità dell'Ente di attuare autonomamente l'intervento il parcheggio pubblico del comparto 45 potrà essere realizzato dal soggetto attuatore del comparto 46. Il relativo corrispettivo potrà essere tra l'altro costituito:

- dalla cessione dell'area edificabile prevista nel lotto 7 del comparto 45;*
- dallo scomputo degli oneri relativi al contributo di costruzione delle opere previste nei comparti 45 e 46;*

c dalla eventuale monetizzazione degli standard relativi alle dotazioni territoriali non reperiti

Gli accordi tra i soggetti pubblici e privati saranno regolati oltre che dalla convenzione di cui ai precedenti commi, da uno specifico accordo, finalizzato a definire le scelte, i tempi, le modalità e quanto altro sia necessario per realizzare le opere in continuità. Si dovranno inoltre stabilire i tempi e le modalità per la realizzazione dell'eventuale accesso dal sottopasso delle Condotte.”

5) E' stato proposto di accogliere parzialmente l'osservazione relativa al punto 5 che comporta le seguenti modifiche:

5b) l'indicazione, nelle sezioni delle tavole 15 e 17, delle quote relative alla linea ferroviaria desunte dal rilievo topografico. La modifica delle tavole 15, 16 e 17 prevedendo:

- un nuovo disegno distributivo dei parcheggi interrati sia del comparto 45 che del comparto 46;
- degli spazi di sosta anche lungo via Gorizia;
- l'individuazione come quota di riferimento 0,00 quella coincidente con il piano del parcheggio di piazzale della Pace (ex Centro Fiera).

5c) l'attribuzione, al livello +3 ed al livello 0,00 della UMI D nella Tavola 17, della destinazione “attività commerciale”;

5d) il mantenimento, nelle Tavole 15, 16 e 17, della sola individuazione delle sagome di massimo ingombro e la seguente modifica normativa:

- art. 15, co. 3 delle NTA: *“Lo schema di assetto urbanistico, descritto negli elaborati di progetto, prevede la suddivisione in UMI; lo schema di utilizzo delle aree indicato nelle tavole grafiche è da ritenersi vincolante solo per ciò che riguarda i massimi ingombri.”*

5e) l'indicazione, nelle sezioni, dell'altezza massima consentita, pari a 20 ml. Si indica anche che si

assume come punto di riferimento “quota 0.00”, quella coincidente con il piano del parcheggio di piazzale della Pace (ex Centro Fiera).

5f) l’indicazione, negli elaborati, di 2 piani fuori terra per la UMI D, stabilendo un’altezza massima di 7 ml.

5g1) la seguente modifica della lett. a) co. 1, art. 17, NTA:

“ a) negli elaborati grafici sono state individuate le sagome di massimo ingombro da rispettare per l’attuazione delle previsioni di piano. Non incidono sul massimo ingombro le parti di edificio definite dal r.r. 2/2015 agli articoli: 7 (area di sedime – AS); 12 (Sagoma di un edificio – Se); 18 (Altezza di un edificio – Ae).”

5g2) la seguente modifica della lett. b) co. 1, art. 17, NTA:

“b) l’utilizzazione edificatoria di ciascuna UMI deve essere corredata dalla dimostrazione del rispetto della Suc complessiva ammessa, ivi inclusa quella consentita per le varie destinazioni d’uso. In corso d’opera sono consentite variazioni in più o in meno del 5% per ciascuna UMI, nel rispetto di quella massima consentita. Una diversa ripartizione delle UMI potrà avvenire solo a seguito:

b.1) dell’elaborazione di un progetto complessivo che ridefinisca oltre alla nuova ripartizione delle UMI, anche le opere di urbanizzazione e le dotazioni;

b.2) della stipula di una convenzione che ridefinisca i nuovi accordi conseguenti e necessari all’attuazione delle previsioni modificate, in particolare in relazione alle urbanizzazioni e dotazioni.”

5g3) la seguente modifica della lett. c, co. 1, art. 17, NTA:

“c) l’altezza massima consentita per gli edifici inseriti nelle UMI A, B e C è fissata in ml. 20,00 ed in ml 7 per la UMI D. L’altezza viene calcolata secondo le disposizioni del r.r. 2/2015 e valutata rispetto alla quota 0,00 coincidente con il piano del parcheggio di piazzale della Pace (ex Centro Fiera);”

5g4) la seguente modifica della lett. e, co.1, art. 17, NTA:

“e) prima dell’acquisizione del certificato di agibilità dovranno essere realizzate anche le sistemazioni esterne, da indicare nel progetto edilizio;”

5g5) la seguente modifica del co. 2, art. 17, NTA:

“17.2 La quota di imposta degli edifici di ciascuna UMI non potrà essere superiore a cm 30 rispetto a quella stabilita alla precedente lettera c, del comma 1. Le distanze da rispettare sono quelle stabilite dal r.r. 2/2015, fatta eccezione per gli interventi antistanti la linea ferroviaria per i quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 1 e 2.”

Controdeduzioni all’osservazione 16b (al piano attuativo) – Esito conclusivo.

E’ stato proposto di accogliere l’osservazione prevedendo le seguenti modifiche:

- individuare l’area residua della p.lla 1436 del foglio 120 dopo le trasformazioni conseguenti alla realizzazione della rotatoria di ponte Antimo;
- cambiare la classificazione di tale area residua da “M/P” a “V/P – verde pertinenziale privato”;
- aggiornare di conseguenza gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio.

Controdeduzioni all’osservazione 17b (al piano attuativo) – Esito conclusivo.

E’ stato proposto di accogliere l’osservazione e di conseguenza di modificare:

- l’elaborato grafico, Tav. 20, inserendo il nuovo tracciato della rotatoria e le modifiche previste

- per gli innesti delle strade;
- gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio.

Controdeduzioni all'osservazione 18b (al piano attuativo) – Esito conclusivo.

E' stato proposto di accogliere parzialmente l'osservazione che comporta la modifica cartografica della classificazione attribuita alle particelle 712 e 860 del foglio 176 (C.T.) da "M/P" a "V/P".

E' stato di conseguenza proposto di aggiornare gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio.

Controdeduzioni all'osservazione 19b (al piano attuativo) – Esito conclusivo.

E' stato proposto di accogliere l'osservazione per quanto riguarda la previsione di una struttura per gare indoor di atletica da realizzare però in un luogo diverso da quello indicato nell'osservazione stessa.

Dal punto di vista cartografico la modifica che ne consegue prevede l'inserimento di una struttura per l'atletica a Sud – Est del centro sportivo.

E' stato altresì proposto di individuare un'area polivalente per attrezzature sportive all'aperto.

Controdeduzioni all'osservazione 20b (al piano attuativo) – Esito conclusivo.

E' stato proposto di accogliere parzialmente l'osservazione che comporta le modifiche di seguito elencate. L'esito conclusivo è formulato per parti e per punti come l'osservazione.

Parte prima

E' stato proposto di:

art. 3) accogliere parzialmente l'osservazione relativa a questo articolo aggiungendo quest'ultimo periodo all'articolo 3 delle NTA:

“Per le distanze tra gli edifici si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del r.r. 2/2015.”

art. 4) non accogliere l'osservazione relativa a questo articolo.

art.6) accogliere parzialmente l'osservazione relativa a questo articolo, da modificare di conseguenza aggiungendo al comma 1 questo periodo:

“ In materia di sostenibilità ambientale si applicano, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, 36 del r.r. 2/2015.

Relativamente agli interventi previsti nel comparto 46, per ciascuna UMI si dovrà individuare nel progetto delle urbanizzazioni l'ubicazione delle cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa.”

art. 8) accogliere l'osservazione formulata per questo articolo e di conseguenza inserire genericamente al comma 2 l'inciso: *“fatte salve le disposizioni prevalenti stabilite dalla legislazione e regolamentazione sovraordinate”*.

art. 10) accogliere parzialmente l'osservazione relativa a questo articolo e di conseguenza:

- aggiungere all'articolo 2 delle NTA il seguente comma 5:

“2.5 Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nei comparti del piano attuativo, si applica la disciplina di cui alla D.G.R. 852/2015. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 99 del R.E., per gli aspetti applicabili e compatibili con le disposizioni prevalenti della D.G.R. 852/2015.”

- modificare come segue il comma 6 dell'articolo 10 delle NTA:

“10.6 Relativamente agli Edifici esistenti nei comparti, dei quali non è prevista l'acquisizione al patrimonio pubblico, sono consentiti interventi di recupero, nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 852/2015, nonché quella prevista all'articolo 99 del vigente Regolamento edilizio comunale.”

art. 11) accogliere parzialmente le osservazioni relative a questo articolo e di conseguenza:

- aggiungere al comma 3 quest'ultimo periodo: *“Gli interventi di nuova realizzazione saranno subordinati alla SCIA ai sensi dell'articolo 124, co. 1, lett. a) della l.r. 1/2015, poiché disciplinati dal piano attuativo.”*

- modificare come segue i commi 5, 6 e 6bis dell'articolo 11:

“11.5 Il piano attuativo individua la nuova fascia di rispetto cimiteriale, conseguente agli ampliamenti effettuati nel tempo, ~~considerando la strada SS n. 3 Flaminia come barriera oltre la quale si può ragionevolmente ritenere che il cimitero non produca effetti di tipo sanitario, né che possano essere previsti futuri ampliamenti oltre tale barriera.~~ ridotta al limite di 50 metri, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 338 della legge 27 luglio 1934 n. 1265 come modificato ed integrato dall'art. 28 della legge 1 agosto 2002 n. 166 (L. Lunardi).

~~11.6 Nelle aree interessate da tale fascia di rispetto possono comunque essere realizzati tutti gli interventi previsti dal piano attuativo, in quanto il medesimo si sostanzia come un unico intervento urbanistico, per il quale l'approvazione del Consiglio Comunale, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, avviene anche in applicazione a quanto previsto dall'art. 338 della legge 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni come modificato dall'art. 28 della legge 1 agosto 2002 n. 166.~~

11.6bis La realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e/o servizi dovrà comunque pertanto avvenire oltre i 50 m di distanza dal confine cimiteriale. Fanno eccezione le strutture da delocalizzare, per attività esistenti a servizio del cimitero e funzionali alla commemorazione dei defunti di cui al precedente comma 4.”

art. 14) accogliere l'osservazione proposta con questo articolo e pertanto:

- sopprimere il seguente comma 4 e di conseguenza modificare la numerazione dei commi successivi:

~~14.4 Gli interventi di cui ai precedenti commi 2 e 3 debbono comunque rispettare la disciplina prevista dal progetto di primo aggiornamento del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico, specifica per la fascia di rischio di appartenenza.~~

- inserire il seguente comma 6 nell'articolo 2:

“2.6 Per i comparti ricadenti, in tutto o in parte nelle fasce di pericolosità idraulica si applicano le disposizioni di cui alle NTA del P.A.I.”

art. 18) accogliere parzialmente l'osservazione relativa a questo articolo e di conseguenza:

- introdurre delle ulteriori modifiche all'articolo 8, delle NTA, rispetto a quelle già introdotte (vedi sopra: art.8):

“a) per i comparti 11, 12, 22, 24a, 24b, 26, 39, 40, 42, 49 e 52, quelle previste per i tessuti di conservazione relativi ad edifici di interesse architettonico ambientale (sigla UC/CIAA) ed in particolare riportate all'articolo 52, comma 5, tabella C), delle NTA del PRG'97;

g) per i comparti 13, 15, 19, 23, 24c, 25, 27, 31, 33, 36, 37, 41, 43, 44, 48, 53, 54, 55, 56, 65a, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79 e 80, quelle previste per i tessuti a mantenimento residenziale a densità alta (sigla UC/MRA) ed in particolare riportate all'articolo 52, comma 5, tabella C), delle NTA del PRG'97;”

- modificare come segue i commi 2 e 4 dell'articolo 18:

- “18.2 I comparti n. 12, 24a e 24b individuano le aree ove insistono edifici di interesse architettonico ambientale (corrispondenti alla classificazione UC/CIAA del PRG'97 vigente). Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 852/2015 gli stessi possono essere assimilati alla categoria dell'edilizia speciale, sono classificabili come edilizia speciale, monumentale o atipica. In essi gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli specificatamente previsti nell'allegato A della DGR sopra richiamata.”

- “18.4 I comparti n. 14, 17, 21, 34, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66 e 68 individuano i tessuti a mantenimento residenziale a densità alta, dove ricadono edifici di particolare interesse tipologico, evidenziati nella tav. 18. Queste aree assumono la classificazione UC/MRA*. Per l'attuazione di questi tessuti si applica l'articolo 52 delle

NTA del PRG'97. Nei comparti UC/MRA solo gli edifici, sottoposti a vincolo tipologico, individuati nella tav. 8, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni per l'edilizia speciale o atipica di cui alla lettera d), comma 2, art. 3, allegato A alla D.G.R. n. 852 del 13 luglio 2015."*

- Dividere il comparto 24 in tre comparti: 24a, 24b e 24c.
- Dividere il comparto 65 in due comparti: 65a e 65b, classificati UC/MRA. Evidenziando però che, per motivi di interesse collettivo, è stato proposto di aggiungere all'articolo 8 delle NTA il seguente comma 5:
- *"8.5 Nel comparto 65b, classificato UC/MRA, è consentito, alla sola proprietà pubblica, anche il solo insediamento di servizi collettivi SC1 "assistenza e sanità".*

art. 22) accogliere l'osservazione proposta per questo articolo e di conseguenza modificare come segue il comma 1:

*"22.1 Dal punto idromorfologico e sismico le aree d'interesse del piano attuativo rientrano in una zona classificata come stabile suscettibile di amplificazione locale. In fase di progettazione (definitiva ed esecutiva) degli interventi previsti nel piano stesso, **si dovrà** tenere conto degli studi di microzonazione sismica di livello 3, approvati dalla Regione Umbria con D.G.R. 377/2010."*

Parte seconda

E' stato proposto di:

- 1) accogliere l'osservazione proposta con il punto 1 ed eliminare dall'elaborato grafico Tav. 3 gli asterischi contenuti nel comparto 24 (come proposto sopra suddiviso in 3 comparti: 24a, 24b e 24c).
- 2) Non accogliere l'osservazione formulata con il punto 2.
- 3) Accogliere l'osservazione formulata al punto 3 e di conseguenza predisporre le seguenti ulteriori modifiche nella Tav. 3:
 - modificare il retino del comparto 21 utilizzando la stessa campitura dei comparti UC/MRA*;
 - per i comparti 11, 12, 22, 24a, 24b e 26 si propone l'utilizzo di una campitura più adatta ad essere riprodotta in fotocopia.
- 4) Accogliere l'osservazione formulata al punto 4 e di conseguenza predisporre le seguenti ulteriori modifiche nella Tav. 3:
 - utilizzare per i comparti 16 e 47 (tessuti MRMA) una campitura che non generi confusione e sia adatta ad essere riprodotta in fotocopia.
- 5) Accogliere l'osservazione formulata al punto 5 ed eliminare la perimetrazione di un ulteriore comparto all'interno del comparto 12 (sempre nella tav. 3).
- 6) Accogliere l'osservazione proposta al punto 6 evidenziando che:
 - per il comparto 21 si rimanda a quanto proposto con le conclusioni di cui al precedente punto 3.
 - nella tavola 2 si riportano le variazioni di classificazione introdotte con il piano attuativo.
- 7) Accogliere l'osservazione proposta al punto 7 inserendo negli elaborati di piano:
 - la sistemazione già realizzata dello spazio verde tra i comparti 34 e 63;
 - inserire un collegamento pedonale tra questo spazio verde e la scuola del comparto 32 e di conseguenza aggiornare gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio.
- 8) Accogliere l'osservazione proposta con il punto 8 e di conseguenza elaborare una nuova soluzione progettuale per la tav. 10.

Le repliche 1c e 2c non sono state accolte e pertanto non hanno determinato alcuna modifica delle previsioni di piano.

Modifiche introdotte al piano con le CONTRODEDUZIONI 2 relative alle prescrizioni impartite dalla Regione dell'Umbria con determinazione dirigenziale n. 5502, del 06/06/2017, adottata dal servizio "Valutazioni Ambientali, Sviluppo e sostenibilità ambientale".

L'accoglimento delle prescrizioni impartite dalla Regione dell'Umbria ha comportato le seguenti modifiche:

- l'acquisizione del parere AURI, espresso con determinazione dirigenziale n. 31 del 30/01/2018, dove tra l'altro è stato stabilito:

"[...]

2. *Di dichiarare la compatibilità del <<Piano attuativo di iniziativa pubblica in variante al PRG '97, relativo al parco archeologico, cimitero centrale e quartiere Flaminio-Ina Casa con il Piano di ambito di cui all'art. 157 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152>> anche ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE;*
3. *Di stabilire che ogni modifica delle infrastrutture a rete esistenti o la connessione alle stesse sia preceduta dall'acquisizione di un ulteriore parere tecnico di dettaglio da parte di AURI o VUS Spa;*
4. *Di stabilire che ogni intervento puntuale o esteso sia rispettoso del Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura nei Comuni dell'ATI 3 (ora SUB AMBITO 3 dell'AURI);*

[...]"

- L'inserimento nelle NTA del piano del seguente articolo:

"Articolo 26 - Prescrizioni generali da rispettare per l'attuazione degli interventi.

"26.1 *Nelle aree interessate dal piano attuativo, caratterizzate da elevata vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a) delle NTA del PTCP.*

26.2 *Si stabilisce che in fase di attuazione del piano:*

- a) ogni modifica delle infrastrutture a rete esistenti o la connessione alle stesse dovrà essere preceduta dall'acquisizione di un ulteriore parere tecnico di dettaglio da parte di AURI o VUS Spa;*
- b) ogni intervento puntuale o esteso dovrà essere rispettoso del Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura nei Comuni dell'ATI 3 (ora SUB AMBITO 3 dell'AURI).*

26.3 *Il titolare dell'attività dovrà adottare tutte le cautele necessarie ad evitare sversamenti di olii e carburanti, nella fase di cantiere. Si dovranno rispettare tutte le norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque. In particolare è obbligatorio il rispetto: delle disposizioni di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.; e della D.G.R. n. 424 del 24 aprile 2012 ss.mm.ii., relativa alle direttive regionali per gli scarichi delle acque reflue.*

26.4 *Nei comparti n. 5 e 85 le superfici coperte e/o impermeabili (pavimentazioni non permeabili), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 33 delle NTA del PTCP, non dovranno essere complessivamente superiori al 50% del terreno a disposizione. Per gli altri comparti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 del r.r. 2/2015.*

26.5 *in fase di progettazione degli interventi previsti dal Piano, dovranno essere prodotti specifici approfondimenti finalizzati ad avere una più dettagliata verifica del rapporto visivo, ed impatto che le nuove costruzioni avranno con il paesaggio circostante. Nello specifico si dovranno produrre nuovi rilievi plano-volumetrici e sezioni quotate delle nuove strutture in progetto (edificio di ingresso per i servizi di accoglienza al Parco archeologico; padiglione di copertura per la protezione e presentazione dei reperti; P.U.C. relativo all'ex Centro fiera; area ambito 2B ex. Umbria Cuscinetti; nuova recinzione perimetrale, polo sportivo), per avere un quadro effettivo delle altezze, volumetrie e materiali impiegati e per salvaguardare i con visuali e le prospettive dal paesaggio limitrofo. Qualora lo studio dovesse evidenziare un forte impatto legato alla*

visibilità delle opere, dovranno essere elaborate soluzioni al fine di schermare le stesse dai punti maggiormente sensibili.

26.6 In fase di attuazione delle previsioni di piano, relativamente ai parcheggi da realizzare rispettivamente nei comparti 2 e 3b, 45 e 18, 46 e 45, (per le motivazioni indicate nell'elaborato "Rapporto preliminare ambientale – Integrazione 1"), occorre valutare il possibile reciproco effetto di cumulo secondo le procedure indicate D.M. 30 marzo 2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

In caso di superamento delle soglie di cui al punto 7.b, ultimo periodo dell'allegato IV parte II D.Lgs. 152/06, il progetto dei parcheggi relativi a tali comparti dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 7Bis, co. 3, ultimo periodo del D. Lgs. 3 aprile 2006, nr. 152.

26.7 Relativamente alle opere di nuova edificazione o che comportino scavi nelle aree al di fuori del vincolo archeologico, in fase di progettazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, co. 1 del D.Lgs. 50/2016."

- La ridefinizione delle dotazioni territoriali e funzionali per i comparti 85 e 46:

Il comparto 85 è stato destinato ad un nuovo insediamento di edilizia residenziale pubblica o sociale per cui, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a) della l.r. 1/2015, non si applicano "le limitazioni inerenti il rispetto della capacità edificatoria" stabilite dalla stessa norma. Le relative dotazioni territoriali e funzionali sono state ricalcolate ai sensi dell'articolo 85 del r.r. 2/2015:

Comparto 85							
Dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali							
Destinazione	S.u.c.	Abitanti	asilo nido, scuola d'infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado	attrezzature di interesse comune	spazi pubblici attrezzati a verde comprensivi di piazze	parcheggi di quartiere e spazi per la raccolta rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale	spazi per parcheggi pertinenziali privati
Residenziale Privata	1534	31	123	123	153	153	511

E' stato evidenziato che l'incremento delle dotazioni territoriali e funzionali conseguente, per quanto riguarda le attrezzature di interesse comune, il verde ed i parcheggi trova copertura nelle previsioni del PRG '97, dove tali standard sono stati previsti in misura decisamente superiore rispetto alle effettive necessità, come si desume dal quadro di seguito riportato, che sintetizza la tabella n. 32 allegata all'elaborato "P1 – relazione" dello stesso PRG '97.

Standard DM 2 aprile 1968 n. 1444 - Standard L.R. n. 28/95 - Servizi di interesse collettivo	Totale standard richiesto	Standard PRG '97	Quantità in esubero
Interesse comune	249.878 mq	499.733 mq	249.855
Verde attrezzato e sportivo	999.964 mq	1.359.642 mq	359.678
Parcheggi	278.396 mq	504.503 mq	226.107

Relativamente alla dotazione "asilo nido, scuola d'infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado" è stata considerata reperita con il cambio di classificazione d'uso dell'area all'interno del comparto 12, già da tempo utilizzata come scuola materna e classificata dal PRG '97 UC/MRA. Tale area, con una superficie pari a 1.278,13 mq, ha assunto pertanto, in variante, la nuova classificazione "S/II – istruzione inferiore fino alla scuola dell'obbligo".

Per quanto riguarda invece l'ambito di trasformazione urbana denominato "Il treno – 2b", compreso nel comparto n. 46, le dotazioni territoriali e funzionali, riferite alle destinazioni d'uso ammissibili, relative alla variante urbanistica adottata contestualmente al presente piano

attuativo, sono state ricalcolate secondo le previsioni degli articoli 85, 86 e 87 del r.r. 2/2015. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tali dotazioni che viene inserita anche nella tavola 17:

Comparto 46 - Ambito 2B (Ex Umbra Cuscinetti)								
Dotazioni territoriali e funzionali minime per le attività commerciali, direzionali, di pubblico esercizio e per l'artigianato di servizio								
Destinazione	Livello	S.u.c. mq.	Superficie di vendita (80% S.u.c. di progetto) mq.	numero posti auto (un posto auto ogni 15 mq. di superficie di vendita)	Verde (20% della superficie di vendita) mq.	Parcheggio (70% della S.u.c.) mq.	Verde (30% della S.u.c.) mq.	spazi per parcheggi pertinenziali privati mq.
Commerciale	+ 0,00	1650	1320	88	264			
Direzionale	+ 0,00	900				630	270	
Pubb. Esecizio	+ 0,00	1850				1295	555	
Art. di Servizio	+ 0,00	200				140	60	
Commerciale	+ 3,00	2200	1760	117	352			
Direzionale	+ 3,00	2600				1820	780	
Pubb. Esecizio	+ 3,00	0				0	0	
Art. di Servizio	+ 3,00	250				175	75	
Totale		9650	3080	205	616	4060	1740	3217
Dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali								
Destinazione	Livello	S.u.c. mq.	Abitanti	asilo nido, scuola d'infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado mq.	attrezzature di interesse comune mq.	spazi pubblici attrezzati a verde comprensivi di piazze mq.	parcheggi di quartiere e spazi per la raccolta rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale mq.	spazi per parcheggi pertinenziali privati mq.
Residenziale Privata	+ 6,00 ed oltre	3023	60	242	242	302	302	
Residenziale Pubblica	+ 6,00 ed oltre	1500	30	120	120	150	150	
Totale		4523	90	362	362	452	452	1508
Totale generale		14173						4724

- la seguente modifica al comma 1 dell'articolo 23 delle NTA:
"23.1. Tutti gli interventi da realizzare negli immobili e nelle aree sottoposte a tutela dal decreto del Ministero BB.CC.AA del 4 maggio 1995 (comparti 4, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 30, 31, 63) sono soggetti ad autorizzazione preventiva della Soprintendenza ~~per i Beni Archeologici dell'Umbria~~

Archeologica, belle arti e paesaggio dell'Umbria, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 42/2004 (Codice Beni Culturali)."

- la predisposizione di una convenzione tra il Comune di Foligno e ARPA, dove sono state concordate le modalità di esecuzione del monitoraggio della qualità dell'aria, approvata con D.G.C. n. 69 del 14/02/2018.

ELENCO ELABORATI

- Elab. A - Relazione tecnica illustrativa integrata con:
 - allegato 1a: riepilogo descrittivo delle prescrizioni espresse con i pareri acquisiti per l'approvazione del piano (settembre 2016);
 - allegato 1b: riepilogo delle modifiche introdotte con gli esiti delle controdeduzioni 1 e 2 (febbraio 2018);
 - allegato 2: riepilogo grafico dei vincoli e delle prescrizioni espresse con i pareri riassunti nell'allegato 1a (scala 1:5000);
- Elab. B - Relazione geologica, idrogeologica, sismica integrata dall'allegato 4
- Elab. C – Relazione paesaggistica (semplificata)
- Elab. D - Norme Tecniche di Attuazione del piano
- Elab. E - Piano particellare di esproprio, integrato dall'allegato grafico n. 3
- Elab. F – Documentazione fotografica
- Elab. G - Dichiarazione di conformità/compatibilità
- Elab. H – Rapporto preliminare ambientale
- Elab. I - Schema di convenzione per l'attuazione dell'ambito 46
- Tav. 1 - Inquadramento territoriale
- Tav. 2 - Variante al PRG'97
- Tav. 3 - Individuazione comparti e disciplina

Sezione I - il parco archeologico

- Tav. 4 - Inquadramento territoriale e storico
- Tav. 5 - Progetto dell'area di parco

Sezione II - l'area cimiteriale ed il relativo vincolo

- Tav. 6 – Inquadramento storico
- Tav. 7 – Tipologie edilizie – stato attuale
- Tav. 8 – Tipologie edilizie – stato di progetto – interventi ammissibili
- Tav. 9 – Sistemazione urbanistica – sistema viabilità – isolati – alberature
- Tav. 10 – Spazi destinati al posizionamento delle strutture per attività al servizio del cimitero

Sezione III – il polo sportivo

- Tav. 11 - Situazione attuale ed opere di progetto

Sezione IV - gli spazi ed i percorsi verdi

- Tav. 12 - Le aree attrezzate verdi esistenti e la previsione di nuove aree e percorsi verdi
Sezione V - l'area dell'Ambito 2a (ex Centro Fiera)
- Tav. 13 – Pianificazione vigente ed interventi realizzati
- Tav. 14 – Adeguamento pianificazione ed interventi di progetto
Sezione VI – L'area dell'ambito 2b (ex Umbra Cuscinetti)
- Tav. 15 – Sistemazione superficiale
- Tav. 16 – Individuazione UMI
- Tav. 17 – Livelli entro e fuori terra–destinazioni d'uso
- Schema di convenzione;

Sezione VII - il quartiere Flaminio e gli altri edifici di valore tipologico

- Tav. 18 - Individuazione edifici di valore tipologico e disciplina

Sezione VIII - le infrastrutture

- Tav. 19 - Le infrastrutture lineari esistenti

- Tav. 20 - La rotatoria di Ponte Antimo

- Tav. 21 - La nuova viabilità e lo spazio verde di via Po.

Altri elaborati:

CONTRODEDUZIONI 1 relative:

- **A** - alle osservazioni presentate nell'ambito della partecipazione agli interessati all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (d.p.r. 327/2011, art. 11 e l.r. 1/2015, art. 221, comma2).
- **B** - alle osservazioni e repliche (articolo 56, comma 13 della l.r. 1/2015).

CONTRODEDUZIONI 2 relative alle prescrizioni impartite dalla Regione dell'Umbria con determinazione dirigenziale n. 5502, del 06/06/2017, adottata dal servizio "Valutazioni Ambientali, Sviluppo e sostenibilità ambientale".

18/06/18

La responsabile della progettazione del piano

T.P.O. "Coordinamento della progettazione urbanistica"

arch. Anna Conti

